

TERRIBILE BATOSTA PER IL CORRENTISTA
DEVASTATO DA UNA PERIZIA NON
ADESUATA E MALDIFESA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Conca ha pronunciato ex art. 281 sessies cap. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14507/2012 promossa da:

R.L. J SRL (C.F.), già con il patrocinio dell'avv. MALTESE CARLO e dell'avv. BALLARIO FEDERICA (BLLFRC68H67L219B) VIA L. COLLI N. 3 10128 TORINO; DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61D07A794P) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; NARDIN PAMELA (NRDPML81E64E472B) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; elettivamente domiciliato in VIA C. MORIN, 45 00195 ROMA presso il difensore avv. MALTESE CARLO, successivamente rappresentata dall'avv. SILVIA BEVIONE e presso quest'ultima domiciliata in TORINO, CORSO MATTEOTTI 0.

D. G. (C.F.), già con il patrocinio dell'avv. MALTESE CARLO e dell'avv. BALLARIO FEDERICA (BLLFRC68H67L219B) VIA L. COLLI N. 3 10128 TORINO; DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61D07A794P) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; NARDIN PAMELA (NRDPML81E64E472B) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; elettivamente domiciliato in VIA C. MORIN, 45 00195 ROMA presso il difensore avv. MALTESE CARLO, successivamente rappresentata dall'avv. SILVIA BEVIONE e presso quest'ultima domiciliata in TORINO, CORSO MATTEOTTI 0.

L. G. (C.F.), già con il patrocinio dell'avv. MALTESE CARLO e dell'avv. BALLARIO FEDERICA (BLLFRC68H67L219B) VIA L. COLLI N. 3 10128 TORINO; DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61D07A794P) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; NARDIN PAMELA (NRDPML81E64E472B) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA C. MORIN, 45 00195 ROMA presso il difensore avv. MALTESE CARLO, successivamente rappresentata dall'avv. SILVIA BEVIONE e presso quest'ultima domiciliata in TORINO, CORSO MATTEOTTI 0.

D. G. (C.F.), già con il patrocinio dell'avv. MALTESE CARLO e dell'avv. BALLARIO FEDERICA (BLLFRC68H67L219B) VIA L. COLLI N. 3 10128 TORINO; DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61D07A794P) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; NARDIN PAMELA (NRDPML81E64E472B) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA C. MORIN, 45 00195 ROMA presso il difensore avv. MALTESE CARLO, successivamente rappresentata dall'avv. SILVIA BEVIONE e presso quest'ultima domiciliata in TORINO, CORSO MATTEOTTI 0.

P. G. (C.F.), già con il patrocinio dell'avv. MALTESE CARLO e dell'avv. BALLARIO FEDERICA (BLLFRC68H67L219B) VIA L. COLLI N. 3 10128 TORINO; DI LORETO SERAFINO (DLRSFN61D07A794P) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; NARDIN PAMELA (NRDPML81E64E472B) VIA COSTANTINO MORIN, 45 00195 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA C. MORIN, 45 00195 ROMA presso il difensore avv. MALTESE CARLO, successivamente rappresentata dall'avv. SILVIA BEVIONE e presso quest'ultima domiciliata in TORINO, CORSO MATTEOTTI 0.



contro

ATTORI

BANCA UNICREDIT SPA (C.F. 02843911203), con il patrocinio dell'avv. BERRINO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA A. AVOGADRO, 26 10121 TORINO presso il difensore avv. BERRINO CLAUDIO

CONVENUTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 8 maggio 2013, Nodono s.r.l., nonché gli ulteriori epigrafati attori, quali fidejussori, hanno convenuto in giudizio BANCA UNICREDIT SPA per vedere accertata e dichiarata la nullità parziale del contratto di apertura di credito e conto corrente n. 0000041138307, intercorso tra Nodono s.r.l. e la Banca, nonché, in principalità, l'accertamento dell'applicazione da parte di quest'ultima d'interessi usurari per € 21.647,95, oltre "interessi debitori totali per la stessa somma o la maggior somma che emergerà dall'istruttoria", con conseguente condanna alla restituzione di tale somma, siccome indebitamente percepita o la maggior somma eventualmente emergente dall'istruttoria, agli interessi dal fatto al saldo e al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dalla società creditista in ragione di tali illeciti addebiti.

La Banca, costituitasi in giudizio ha integralmente contestato l'avversa prospettazione, escludendo, in ogni caso, l'applicazione d'interessi usurari.

La prospettazione di parte attrice è corroborata da perizia stragiudiziale di parte.

Al riguardo va osservato che

- il conto è stato stipulato in data 19.12.2007, ed est ampiamente a valle della delibera CICR 9.2.2008;
- nel conto è prevista e pattuita la chiusura periodica - trimestrale - del conto con capitalizzazione bilaterale dell'interesse composto.

Ne consegue che *ratione temporis* ed in funzione di specifica pattuizione, la capitalizzazione trimestrale è da ritenersi in concreto consentita, perché conforme al contratto.

La perizia stragiudiziale prodotta presuppone, nel calcolo dell'interesse usurario, il conteggio dell'interesse anatocistico o composto, assumendosene, anzi, la rilevanza essenziale ai fini del conteggio operatorio delle conclusioni ritraendole, pag. 13 della perizia Blue Line Consulting. "[la Banca] ha applicato la capitalizzazione composta degli interessi debitori addebitando quindi maggiori competenze al cliente. Questo comportamento è stato effettuato per tutta la durata del rapporto generando nel tempo una moltiplicazione degli oneri passivi".

Tale presupposto metodologico e di computo è da ritenersi non corretto, per le ragioni già espresse in sentenza n. 2883/2012, emessa dal Tribunale di Torino in data 27.4.2012, cui si fa richiamo. In tale precedente - non ritenuta nel presente caso la sussistenza di ragioni od elementi di giudizio tali da condurre ad un mutamento d'indirizzo - al riguardo si argomenta nei termini di seguito riportati: "L'affermato superamento del tasso soglia muove dall'assunto della necessaria inclusione della c.m.s. nel T.E.G., di contro alle direttive di Bankitalia, pro tempore vigenti (fino al 2009) e, in concreto, osservate dalla Banca. La difesa attrice si riporta ad una recente giurisprudenza di legittimità corroborante tale impostazione, peraltro non priva di seguito anche nella giurisprudenza di merito. La difesa della Banca convenuta osserva, di contro, come mai la Banca avrebbe potuto scostarsi dalle direttive di Bankitalia, proprio organo di vigilanza, nella determinazione del TEG e nella conseguente commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del

BLUE
LINE
CONSULTING

PR



tasso soglia. La ritenuta illegittimità delle prescrizioni dell'organo di vigilanza non potrebbe, oggi, essere addebitata alla Banca, obiettivamente posta in una sorta di letto di Procuste: ieri costretta a disattendere quanto stabilito - a torto o a ragione ma certo, in modo non manifestamente illegittimo - dall'organo di vigilanza per non essere oggi, a seguito di sopravvenuta giurisprudenza di legittimità, uccisa di applicazione di condizioni sostanzialmente usurarie. La questione, tuttavia, non è determinante. Si ritiene, infatti, che la capitalizzazione degli interessi passivi non possa essere considerata al fini del computo del tasso soglia e ciò perché mediante tale capitalizzazione - come già detto, legittima successivamente alla delibera CCCR del 2000, il debito da interesse passivo viene conglobato nel capitale, così mutando di regime giuridico, da obbligazione accessoria d'interessi a obbligazione principale per sorte capitale. In ragione di ciò, l'interesse capitalizzato non può essere computato ex se nel tasso d'interesse "usurario", sia pure nella dizione onnicomprensiva fatta propria dall'art. 644 c.p., secondo l'invocato orientamento fatto proprio dalla Cassazione penale, poiché l'anatocismo non viene computato mediante tasso composto (continuo ed ulteriore rispetto al tasso d'interesse debitorio), ma conseguito mediante capitalizzazione infrannuale degli interessi a debito non pagati. Va al riguardo sottolineato che anatocismo e capitalizzazione non costituiscono concetti equivalenti: mentre il primo designa la speciale abitudine degli interessi a produrre, a loro volta, interessi, la seconda indica il fenomeno in forza del quale una certa misura d'interessi viene tramutata in sorte capitale, con conseguente trasformazione di un'obbligazione accessoria in principale. Da ciò consegue che solo quest'ultima - non l'anatocismo di per sé - conduce ad un mutamento del regime giuridico dell'obbligazione d'interessi, solamente alla quale sono applicabili, per esempio, speciali norme in materia d'imputazione del pagamento (art. 1194 c.c.), quietanza (art. 1199 c.c.), cessione del credito (art. 1263 c.c.), privilegio (art. 2749 c.c.), pegno (art. 2788 c.c.), ipoteca (art. 2855 c.c.), prescrizione (art. 2948 c.c.). L'assorbimento dell'interesse passivo nel capitale esclude la computabilità dello stesso fra le voci di costo periodico del finanziamento, appunto perché, una volta capitalizzato, l'interesse non è più tale. Il superamento del tasso soglia, invece, viene espressamente assunto da parte attrice conglobando nel computo il costo degli anatocismi trimestrali. Avuto riguardo alla formula di computo del TEG, sostenere che, nel calcolo del tasso soglia, occorra tenere conto dell'effetto della capitalizzazione degli interessi è incongruo: infatti, gli "interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti" sono già ricompresi nel numeratore, giacché quest'ultimo include tutti gli interessi e non soltanto quelli calcolati sul capitale originario; così come gli interessi maturati nei trimestri precedenti sono ricompresi nel denominatore. Né si potrebbe sostenere che il denominatore debba essere depurato degli interessi maturati nei trimestri precedenti, così da includere soltanto il capitale originario. In tale ipotesi, infatti, si confronterebbero dati non omogenei fra loro (il numeratore ricomprendente gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti risulterebbe non commensurabile con il tasso soglia, che - come noto - viene determinato sulla base di un tasso globale effettivo medio che ricomprende, nel denominatore, gli interessi maturati nei trimestri precedenti. D'altronde, come già ricordato, la liquidazione degli interessi viene fatta dalla banca trimestralmente e, quindi, gli interessi maturati nei trimestri concorrono alla determinazione del capitale di riferimento per il trimestre successivo. Se, poi, si volesse sostenere che "gli interessi sugli interessi maturati nei trimestri precedenti" non sarebbero dovuti perché la capitalizzazione non era stata pattuita e accettata, questi dovrebbero essere espunti sia dal numeratore che dal denominatore, senza alcun effetto in termini di superamento del tasso soglia. In definitiva, la verifica del superamento dal tasso soglia deve correttamente tenere conto degli interessi maturati nei trimestri precedenti sia al numeratore che al denominatore; mentre l'esclusione dell'effetto anatocistico dovrebbe essere operata esclusivamente nella rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti, nel caso in cui la capitalizzazione sia stata pattuita ed accettata".

Alla stregua di quanto precede, la domanda non può essere accolta, tanto con riguardo alla sua versione dedotta in principalia, quanto a quella articolata in via subordinata.

[Handwritten signature]



In sede di prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., parte attrice ha poi ulteriormente argomentato in ordine alla nullità della c.m.s. (pag. 17 e s.) e sull'alterazione dei giorni di valuta ad opera della banca (pag. 18 e s.). Si tratta di questioni nuove che, in parte qua, costituiscono mutatio libelli non consentita, trattandosi di ulteriori ed autonomi profili di nullità parziale in un giudizio appunto promosso per l'accertamento della nullità parziale, ma in ragione di diverse censure dei contratti bancari *de quibus*; ovvero, trattandosi di questioni che non hanno formato oggetto di espressa modificazione della conclusioni nuovamente rassegnata, avrebbero da ritenersi non ricomprese nel *thema decidendum* di cui il Tribunale è stato investito.

Analogamente deve concludersi con riguardo all'ampia dissertazione in ordine alla illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche con riguardo al periodo successivo al 9.2.2000.

Di là dell'evidente estensione dell'oggetto del giudizio che deriva dall'inserzione di tali profili di nullità, come tali non suscettibili di esame in ragione del principio della domanda, ex art. 99 e 112 c.p.c., cui va coordinato il potere officioso di rilevazione della nullità (da ultimo e in luogo di molte, Cass. 11.7.2012, n. 11651), anche con riguardo a tale questione, in ogni caso, va ritenuta la legittimità dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale in epoca successiva all'entrata in vigore della citata delibera CICR. Anche con riguardo a tale profilo, ci si richiama Trib. Torino 2883/12: "Al riguardo [id est, riguardo alla questione della nullità o meno della clausola di capitalizzazione trimestrale anteriormente e successivamente alla delibera CICR 9.2.2000], di là della concreta persuasività delle argomentazioni spese in difesa di quella consolidata prassi, nulla mette conto aggiungere oltre al richiamo alla sentenza S.U. 21095/2004, successivamente ribadita da diverse pronunce delle Sezioni semplici ed i cui principi hanno formato oggetto di costante applicazione da parte di questo Tribunale, non senza ulteriormente osservare che l'accoglimento della contraria tesi, reiteratamente propugnata (anche) dalla Banca convenuta "avrebbe ormai il senso di una sterile ribellione giurisprudenziale, per quanto il sistema non conosca il principio dello stare decisis." (App. Torino 23.2.2010, pres. rel. Griffey, in esito a procedimento ad RG 798/06). Ciò, peraltro, con riferimento, alla situazione antecedente alla delibera CICR del febbraio 2000, resa in attuazione dell'art. 25 D. lgs. 342/99, a decorrere dalla quale vi è facoltà di adeguamento delle clausole, con previsione di capitalizzazione infrannuale, purché il diritto sia bilateralmente sancito. Il che è puntualmente avvenuto entro il termine previsto dalla delibera stessa (30 giugno 2000), così elidendo tale ragione di doglianza. L'applicazione consta dai fogli informativi ancillari e dal richiamo agli stessi nelle comunicazioni periodiche. E' ben vero che, nel caso in cui le nuove condizioni determinino un peggioramento per la clientela, esse richiederebbero una specifica pattuizione. Idonea prova del peggioramento in concreto non è tuttavia stata data, né, a monte, offerta. L'illegittimità, piena e, come insegnato da un consolidato orientamento, senza possibilità di capitalizzazione semestrale o annuale è, dunque, predicabile solamente per il periodo anteriore".

Alla luce di quanto precede le domande di declaratoria di nullità parziale e conseguente ripetizione d'indebito vanno respinte.

Ne consegue, del pari, il rigetto della domanda di accertamento e condanna al risarcimento del danno, siccome meramente accessoria e consequenziale alle dedotte nullità.

Anche a prescindere dallo stretto nesso di accessorialità e derivazione fra le domande di nullità e quella risarcitoria in esame, quest'ultima sarebbe in ogni insuscettibile di accoglimento in ragione del suo carattere indeterminato e financo perplesso. Si fa al riguardo riferimento al paventato esercizio di nuove azioni giudiziarie, a segnalazioni presso la Centrale Rischio, al discredito commerciale (pag. 18 e s.). Fatti di cui non si deduce a prova, quanto meno, il loro storico verificarsi (neppure in successiva memoria ex art. 183, sesto co., n.2, con ciò elidendo la possibilità di una quantificazione equitativa).

La domanda riconvenzionale di parte convenuta, di contro, è fondata. E' documentata e non



contestata la sussistenza dei rapporti bancari *de quibus* e, segnatamente, il conto corrente di corrispondenza in sofferenza e recante lo scoperto lamentato dalla Banca. Questo risulta, alla luce degli estratti conto prodotti, di cui è pacifica la non contestazione nel termine di 60 gg. dal ricevimento di ciascuno di essi. Il credito, peraltro inferiore rispetto a quello reciprocamente vantato dalla Banca, relativo alla ripetizione di quanto addebitato/pagato per interessi usurari non è sussistente o, in ogni caso, provato, per le ragioni sopra esposte. Parimenti non accoglibile l'asserito credito risarcitorio.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di lite, liquidate come da seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza di siltessa o assorbita, così dispone:

1. rigetta ogni domanda svolta da parte attrice nei confronti della convenuta;
2. dichiara tenuti e condanna gli autori, in solido fra loro e secondo i rispettivi titoli, a pagare a parte convenuta € 57.050,30, per la causale di cui in motivazione, oltre interessi di legge da tale data sino al saldo;
3. condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 6.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a.

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Torino, 20 novembre 2013

Il Giudice
dot. Bruno Conca

Depositato in Cancelleria

Torino, 20 NOV 2013
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmelina MATARAZZO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmelina MATARAZZO

